


[Handwritten signatures]

Adeguato al parere della SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.
Palermo

nota N. 0094/N del 9.01.2004

ai sensi del Decreto Legislativo n. 490 del 29/10/99

Protocollo N. 4669/N
Classifica BB.NN. 45001
Data 23.06.2003

<h1>COMUNE DI CARINI</h1>			
<p>PROGETTO DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA A COMPLETAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "C3" DEL P.R.G. VIGENTE E DEL P.R.P. NON ATTUATO, IN C\DA CIACHEA - FG. 9 P.LLE NN. 1339-1478 (oggi 1533-1534-1535)- -1641-1643-1644</p>			
<h2>6</h2>	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		
SCALA			
 IL TECNICO	<i>[Handwritten signature]</i> IL COMMITTENTE	<i>[Handwritten signature]</i> IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA

COMUNE DI CARINI

PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA A
COMPLETAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA
TERRITORIALE OMOGENEA "C3" DEL P.R.L. VIGENTE E DEL P.R.P.
NON ATTUATO, IN CONTRADA CIACHEA
FG. 9 P.IIe 1339-1478 (oggi 1533-1534-1535)-1641-1643-1644

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Premessa.

Le presenti norme sono di supporto al piano particolareggiato allegato, ne regolano l'edificazione per l'area interessata destinata a zona territoriale omogenea "C.3" secondo le previsioni di P.R.G.

Qualsiasi attività edilizia all'interno del piano è subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alle norme di attuazione del P.R.G., del Regolamento Edilizio e della vigente legislazione in materia.

Art. 1

TIPOLOGIA EDILIZIA. Gli edifici devono essere del tipo a ville isolate uni o plurifamiliari e/o a schiera. Le aree circostanti gli edifici dovranno essere sistemate a verde privato.

Art. 2

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA. La densità edilizia fondiaria non può superare i mc/mq 0,703.

Art. 3

SUPERFICIE FONDIARIA. La superficie minima dei lotti edificabili non può essere inferiore a mq 800.

Art. 4

ALTEZZA DEI FABBRICATI. L'altezza massima del fronte degli edifici non potrà superare m 8.00.

Art. 5

NUMERO DEI PIANI. Il numero delle elevazioni non potrà essere superiore a due.

Art. 6

DISTANZA DAI CONFINI. La distanza dai confini non potrà essere inferiore a m 5.00; non sono consentite costruzioni sul confine.

Art. 7

DISTANZA DALLA STRADA. La distanza minima dall'allineamento stradale non potrà essere inferiore a m 5.00.

Art. 8

DISTANZA TRA FABBRICATI. La distanza fra le pareti finestrate e sfinestate degli edifici non potrà essere inferiore a m 10.00.

Art. 9

PIANI INTERRATI. E' consentita la realizzazione di piani parzialmente o totalmente interrati, la cui destinazione non potrà essere di tipo abitativo, ma soltanto per locali accessori tipo box, uffici, magazzini, lavanderie, cantine, etc. Sono proibiti sbancamenti o terrazzamenti che sconvolgano la naturale configurazione del terreno. Le intercapedini necessarie per la ventilazione ed aerazione dei locali interrati non potranno avere larghezza superiore a m 1.00.

Art. 10

ARRETRAMENTI. Negli spazi minimi stabiliti per gli arretramenti o distacchi non sono consentite terrazze coperte o porticati, sono ammesse terrazze a sbalzo con aggetto non superiore a m 1.50 prive di qualsiasi tipo di pilastrature.

Art. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI. Il lotto dovrà essere recintato sul fronte stradale con muretti di altezza massima m 0.60, con pietra informe tipica della zona e soprastante ringhierina metallica a partitura semplice colore verde di altezza massima m 1.20. L'altezza complessiva della recinzione non dovrà essere superiore a m 1.80. La copertura dei manufatti dovrà essere realizzata a falde rivestite con coppi tipici siciliani.

Nel lotto dovrà essere lasciata inalterata la vegetazione non ricadente sull'area di sedime del fabbricato, destinando complessivamente a verde una superficie pari almeno a 1.5 volte la superficie occupata dall'intera costruzione.

Art. 12

Le indicazioni dei grafici del piano particolareggiato non sono prescrittive e potranno essere modificate nel rispetto delle norme sopra descritte e nel rispetto delle norme del P.R.G.

Il Tecnico

